

Per gli enti no profit, nota di debito cartacea verso la P.A.

Secondo il MEF, non essendo titolari di partita IVA, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica

/ Luisa CORSO

Gli **enti no profit** che forniscono prestazioni alla Pubblica Amministrazione potranno continuare a certificare le somme **percepites** in base a convenzioni con la P.A. emettendo **note di debito** in forma **cartacea**, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. Lo ha precisato ieri, 12 marzo 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, in risposta all'interrogazione n. 5-05002 posta da Giulio **Sottanelli** in Commissione Finanze della Camera.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1 commi 209-214 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, al fine di **semplificare** il procedimento di fatturazione e registrazione delle **operazioni imponibili**, introduce l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione **esclusivamente in forma elettronica** delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché con le amministrazioni autonome (da ultimo, individuate con circ. Min. Economia e finanze 9 marzo 2015 n. 1/DF), anche sotto forma di **nota**, conto, parcella e simili.

In attuazione della richiamata disposizione, il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha stabilito **distinte fasi di decorrenza** dell'obbligo; in particolare, dal **6 giugno 2014** devono essere trasmesse in formato elettronico le fatture nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comprese le **unità periferiche**), mentre dal prossimo **31 marzo 2015** l'obbligo sarà esteso alle altre Amministrazioni centrali, diverse dalla precedenti, nonché alle amministrazioni locali (compresi gli Ordini professionali).

A decorrere da tali date, le Pubbliche Amministrazioni non possono più **accettare fatture** trasmesse in formato cartaceo e, trascorsi tre mesi, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico (art. 6 comma 6 del DM 55/2013); ciò, fatto salvo il **periodo di transizione** di tre

mesi, a partire dalla decorrenza dell'obbligo, durante il quale i soggetti destinatari possono **accettare e pagare** le fatture emesse in formato cartaceo **prima dell'entrata in vigore** della disciplina (circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2014 n. 1, § 4, per approfondimenti si veda la circolare per la clientela n. 16 del 12 marzo 2015).

Secondo quanto sottolineato nel testo dell'interrogazione, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica rischia di danneggiare le associazioni no profit, le ONLUS e le fondazioni che **non svolgono attività commerciale** e, in quanto soggetti **non titolari di partita IVA**, non emettono fattura.

Tali soggetti, infatti, emettono nei confronti della P.A. (Comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) **note spese** che sono "**bloccate**" dal sistema di interscambio (SDI), demandato a veicolare le fatture verso la P.A., in quanto documentazione **non assimilabile alla fattura**, non avendone i contenuti.

A tale riguardo, il MEF precisa che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce una **diversa modalità** di emissione della fattura e **non incide sui presupposti** per l'emissione della stessa, come previsti dagli artt. 1-6 del DPR 633/72.

In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 **non erano tenuti** ad emettere fattura verso la P.A. in quanto **non obbligati** dalla normativa vigente, continuano, anche successivamente a tale data, a **non rientrare** nell'ambito di applicazione dell'obbligo.

Gli stessi potranno, pertanto, continuare a **certificare** le **somme percepite** sulla base di convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione, emettendo **note di debito in forma cartacea**.